

09_28_1_DPR_179_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 luglio 2009, n. 0179/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. (Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 2 bis, della citata legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), il quale prevede che gli incentivi di cui al medesimo articolo 6 possono essere concessi alle condizioni previste dalla citata comunicazione della Commissione europea, subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea;

VISTO il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009;

RITENUTO opportuno modificare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002 al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dalla citata legge regionale 11/2009, come riportato nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1440;

DECRETA

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. (Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_179_2_ALL1

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. (Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001)

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 1 bis del DPRReg. 118/2002

Art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 118/2002

Art. 4 modifiche all'articolo 2 bis del DPRReg. 118/2002

Art. 5 abrogazione dell'articolo 3 del DPRReg. 118/2002

Art. 6 abrogazione dell'articolo 4 del DPRReg. 118/2002

Art. 7 modifiche all'articolo 5 del DPRReg. 118/2002

Art. 8 abrogazione dell'articolo 6 del DPRReg. 118/2002

Art. 9 abrogazione dell'articolo 7 del DPRReg. 118/2002

Art. 10 modifiche all'articolo 7 bis del DPRReg. 118/2002

Art. 11 modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 118/2002

Art. 12 modifiche all'articolo 9 del DPRReg. 118/2002

Art. 13 modifiche all'articolo 10 del DPRReg. 118/2002

Art. 14 abrogazione dell'allegato B del DPRReg. 118/2002

Art. 15 modifiche all'allegato D del DPRReg. 118/2002

Art. 16 inserimento allegati E ed F nel DPRReg. 118/2002

Art. 17 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001", emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres.

Art. 2 modifiche all'articolo 1 bis del DPRReg. 118/2002

1. All'articolo 1 bis del DPRReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 10» sono abrogate;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità all'approvazione del regime di aiuto nazionale disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea»

Art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 118/2002

1. All'articolo 2 del DPRReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

d) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

e) il comma 5 è abrogato.

Art. 4 modifiche all'articolo 2 bis del DPRReg. 118/2002

1. All'articolo 2 bis del DPRReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «fatti salvi i regolamenti e le direttive comunitarie adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori, il cui elenco è riportato nell'allegato D "settori esclusi"»;

c) al comma 3, dopo le parole «liquidazione volontaria», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in situazione

di difficoltà, fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2009, limitatamente alle imprese la cui situazione non risulti irrimediabilmente compromessa»»;
d) al comma 4 le parole «gli allegati B, C e D» sono sostituite dalle seguenti: «gli allegati C, D, E ed F».

Art. 5 abrogazione dell'articolo 3 del DPRReg. 118/2002

1. L'articolo 3 del DPRReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 6 abrogazione dell'articolo 4 del DPRReg. 118/2002

1. L'articolo 4 del DPRReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 7 modifiche all'articolo 5 del DPRReg. 118/2002

1. All'articolo 5 del DPRReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impresa operativa in regione per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 5 le parole «dall'alienazione o trasferimento dei beni» sono sostituite dalle parole «dalla violazione del vincolo»;

f) al comma 6 le parole «alienazione o trasferimento dei beni» sono sostituite dalle parole «violazione del vincolo»;

g) il comma 7 è abrogato.

Art. 8 abrogazione dell'articolo 6 del DPRReg. 118/2002

1. L'articolo 6 del DPRReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 9 abrogazione dell'articolo 7 del DPRReg. 118/2002

1. L'articolo 7 del DPRReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 10 modifiche all'articolo 7 bis del DPRReg. 118/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 bis del DPRReg. 118/2002 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le disponibilità di provvista agevolata derivanti da ammortamento o da anticipati rimborsi dei finanziamenti agevolati potranno essere utilizzate per attivare nuovi finanziamenti.»

Art. 11 modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 118/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del DPRReg. 118/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno è data priorità alle domande presentate da microimprese o piccole imprese comprese nei piani di crisi settoriali o territoriali adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).»

Art. 12 modifiche all'articolo 9 del DPRReg. 118/2002

1. All'articolo 9 del DPRReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 3 bis è abrogato.

Art. 13 modifiche all'articolo 10 del DPRReg. 118/2002

1. All'articolo 10 del DPRReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «Aiuti "de minimis" e aiuti temporanei»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I finanziamenti possono essere concessi alle condizioni previste dalla Commissione europea per gli aiuti «de minimis», ovvero in alternativa alle condizioni previste per gli aiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, quali aiuti sotto forma di tasso d'interesse agevolato, secondo le modalità applicative indicate all'allegato E, o quali aiuti di importo limitato, secondo le modalità applicative indicate all'allegato F.»

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008 possono essere concessi finanziamenti solo ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, purché la situazione delle imprese non risulti irrimediabilmente compromessa in base al piano industriale

presentato dalle stesse.»

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono finanziabili:

a) le spese risultanti dalle seguenti voci del conto economico (articolo 2425 codice civile):

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B. 6);

2) Costi per servizi (voce B. 7);

3) Costi per il personale (voce B. 9 lettera a) salari e stipendi; lettera b) oneri sociali);

4) Interessi ed altri oneri finanziari (voce C. 17);

b) le operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata;

c) le operazioni di consolidamento finanziario che siano coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione. »

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I finanziamenti agevolati non sono inferiori ad euro 50.000 e non superano complessivamente l'importo di euro 300.000 per impresa.»

f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Ai fini del calcolo del finanziamento attivabile per i costi di cui comma 2, lettera a) ,il relativo importo massimo è determinato, con riferimento alle voci ivi indicate, quale media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, come risultanti dai documenti del conto economico.»

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I finanziamenti di durata compresa tra 18 e 36 mesi sono attivati al tasso agevolato di euribor a tre mesi meno il 65 per cento per le piccole imprese e di euribor a tre mesi meno il 50 per cento per le medie imprese. »

h) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, su richiesta dell'impresa, ovvero nei casi di cui al comma 1 bis, il finanziamento, di durata compresa tra 18 e 36 mesi, è concesso sotto forma di importo di aiuto limitato alle condizioni previste dal comma 5 ovvero è attivato al tasso di interesse agevolato di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008.»

Art. 14 abrogazione dell'allegato B del DPRReg. 118/2002

1. L'allegato B del DPRReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 15 modifiche all'allegato D del DPRReg. 118/2002

1. All'allegato D le parole «riferito all'art. 2 bis commi 1 e 4» sono sostituite dalle parole «riferito all'art. 2 bis commi 2 e 4».

Art. 16 inserimento degli allegati E ed F nel DPRReg. 118/2002

1. Dopo l'allegato D del DPRReg. 118/2002 sono inseriti i seguenti:

«ALLEGATO E (riferito all'articolo 10, comma 1)

Modalità applicative per gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

1) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 29 maggio 2009 C (2009) 4376 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 268/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009 (di seguito Comunicazione).

2) Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.

3) Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM il tasso di interesse agevolato è pari a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2008, pari a 64 punti base, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo

di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19 gennaio 2008.

4) Il metodo di calcolo di cui al comma 3 è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.

5) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.

6) L'importo degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa dopo il 1 gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto concesso per lo stesso fine quale aiuto concesso sotto forma di tasso di interesse agevolato nell'ambito del presente regolamento.

7) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

8) Ai fini della concessione degli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

9) Ai fini del punto 8, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

10) L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ALLEGATO F (riferito all'articolo 10, comma 1)

Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

1) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009 (di seguito Comunicazione).

2) Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.

3) Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.

4) Gli aiuti di importo limitato sono concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato il cui equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19 gennaio 2008, in particolare tenendo conto del rating e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

5) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- 1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- 6) Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.
- 7) Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.
- 8) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel limite massimo di 500 mila euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
- 9) Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.
- 10) La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
- 11) Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
- 12) L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, prima della concessione degli aiuti, verificano che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente punto non supera l'importo di 500 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.
- 13) Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
- 14) Ai fini del punto 13, sono da considerarsi in difficoltà:
- a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
 - b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.
- 15) L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. »

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO